



Bruxelles, 11.5.2015  
COM(2015) 197 final

2015/0102 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico con cui si autorizza la posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "l'accordo"), in merito all'adozione, rispettivamente, del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e di un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Il 16 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione<sup>1</sup> relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica e dei loro Stati membri, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo, compresa la parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). L'accordo è stato quindi firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014.

La Repubblica di Moldova ha ratificato l'accordo il 2 luglio 2014 e nel corso dello stesso mese ha espletato, in parallelo con l'Unione europea, le necessarie procedure di notifica. Di conseguenza, in conformità all'articolo 464 dell'accordo alcune sue disposizioni (specificate all'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio) sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri dell'UE.

L'accordo ha istituito un sottocomitato *ad hoc* per il commercio e lo sviluppo sostenibile che verifica l'attuazione del capo "Commercio e sviluppo sostenibile" della zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). A norma dell'articolo 376 dell'accordo, il sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno. A norma dell'articolo 379 dell'accordo, inoltre, nel corso della sua prima riunione il sottocomitato istituisce un elenco di persone che esercitano la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile. La prima riunione del sottocomitato è prevista per giugno-luglio 2015.

### **2. RISULTATO DEI NEGOZIATI**

A norma dell'articolo 376 dell'accordo, la Commissione, a nome dell'Unione, e il governo della Repubblica di Moldova hanno negoziato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Nel progetto di regolamento interno si esprime l'intenzione di avvalersi del regolamento interno adottato dal comitato di associazione.

Inoltre, a norma dell'articolo 379 dell'accordo, la Commissione, a nome dell'Unione, e il governo della Repubblica di Moldova hanno negoziato un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile. L'elenco deve essere adottato nel corso della prima riunione del sottocomitato. Nell'elenco figurano sette candidati esperti dell'UE, cinque candidati esperti della Repubblica di Moldova e cinque candidati presidenti cittadini di paesi terzi.

---

<sup>1</sup> GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La base giuridica che autorizza la posizione che l'Unione deve adottare in seno ai comitati o ai sottocomitati istituiti dall'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

Alla luce del summenzionato esito dei negoziati, in base all'articolo 207, paragrafo 4, e all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, la Commissione europea propone che il Consiglio adotti la decisione di autorizzare la posizione che deve essere adottata dall'Unione nel sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Repubblica di Moldova.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio<sup>2</sup>, del 16 giugno 2014, indica le parti dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e sul commercio e lo sviluppo sostenibile.
- (3) L'articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo prevede che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotti il proprio regolamento interno.
- (4) L'articolo 379, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile nel corso della sua prima riunione istituisca un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione dell'Unione in relazione al regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

1. La posizione che l'Unione deve adottare in seno al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 376 dell'accordo di associazione tra

---

<sup>2</sup> Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, si basa sui progetti di decisione di detto sottocomitato acclusi alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono accettare modifiche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*